

INDICAZIONI OPERATIVE

per la stima delle risorse occorrenti per l'applicazione delle prime misure di sostegno
(art. 3 comma 3 della OCDPC 558/2018)

L'articolo 3 comma 3 OCDPC n. 558/2018 prevede le prime misure di sostegno immediato al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento in oggetto.

Con la nota prot. DIP/0069326 del 1/12/2018 il Capo del Dipartimento di protezione civile ha fornito le indicazioni per l'applicazione delle predette misure di sostegno e la relativa modulistica:

- MODULO B domanda di contributo "di immediato sostegno alla popolazione"
- MODULO C domanda di contributo per "l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive"
- tabelle di riepilogo dei predetti moduli.

Il contributo "di immediato sostegno alla popolazione" può essere fino a euro 5.000,00.

Il contributo per "l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive" può essere fino a euro 20.000,00.

Sulla base dei citati atti si forniscono le seguenti indicazioni operative ai Comuni e alle Province di cui alla dichiarazione di stato di emergenza (DCM 8/11/2018):

- 1) I comuni e le province devono dare la massima pubblicità della procedura nelle modalità che ritengono più efficaci ed opportune.
- 2) I comuni devono rendere disponibili i moduli a privati ed alle attività economiche e produttive per la presentazione delle domande di contributo.
- 3) La domanda di contributo, sia di privati che di attività economiche e produttive, deve essere presentata esclusivamente alla amministrazione comunale dove il bene danneggiato è ubicato.
- 4) Le domande dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente e ai fini dell'effettiva erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno presentare al Commissario (o ai soggetti attuatori se saranno individuati), le attestazioni di spesa sostenuta.
- 5) I contributi devono essere finalizzati al recupero della funzionalità della abitazione principale, abituale e continuativa, e non sono accoglibili richieste per fabbricati in tutto o in parte realizzati in maniera difforme dalle vigenti disposizioni urbanistiche e comunque dalla normativa in materia.
- 6) In considerazione dei tempi ristretti per la presentazione della domanda la stessa dovrà essere preferibilmente consegnata a mano al Comune. Ove venga spedita con raccomandata AR o posta elettronica certificata PEC, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o dell'invio pec. In questi casi sarebbe opportuno che il privato o l'attività produttiva anticipasse l'invio per posta elettronica della stessa domanda alla amministrazione comunale così da rendere l'elenco del comune da subito completo.
- 7) E' lasciato ai comuni di fissare la data di presentazione della domanda con i predetti moduli purché sia tale da consentire da parte dei medesimi la trasmissione alle province dei riepiloghi delle domande presentate entro le ore 18:00 del giorno 14 dicembre 2018.
- 8) Da parte delle province è possibile accettare riepiloghi anche in data successiva al 14/12 ma purché tale da consentire alle medesime di trasmettere le tabelle di riepilogo di ogni tipologia di modulo entro il giorno 18 dicembre alle ore 13:00, al fine di consentire al Commissario delegato di trasmettere nella giornata del 20 dicembre il riepilogo regionale al Dipartimento di protezione civile così come previsto dalla OCDPC 558/2018.
- 9) In considerazione del tempo ristretto per completare questa procedura i file di riepilogo, sia dai comuni alle province, sia dalle province alla regione, devono essere trasmessi in formato excel (o programma simile quale libreoffice calc, open office calc) senza modificare il formato trasmesso

con questa nota, senza colorazioni, note o colonne in aggiunta, intendendo questa modalità come assolutamente indispensabile. Per trasmissioni non conformi sia per formato del file che per tipo file, il settore della Protezione civile regionale non garantisce l'inserimento dei dati nell'elenco trasmesso dal Commissario. Il formato in pdf deve considerarsi aggiuntivo e mai sostitutivo.

Si segnala che:

- se la domanda di contributo viene formulata da privati che già beneficiano di contributo per l'autonoma sistemazione, la concessione del “contributo per l'immediato sostegno”, pari a massimo di 5.000 €, implica dalla stessa data della concessione l'annullamento del contributo per l'autonoma sistemazione;
- l'attuale procedura di contributo “di immediato sostegno alla popolazione” e “immediata ripresa delle attività economiche e produttive” non è la procedura di ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle infrastrutture pubbliche e private nonché dei danni subiti da attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici (cosiddetta FASE II) di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) Dlgs. 1/2018.

Le due procedure sono quindi distinte e separate e sarà quindi possibile anche per chi non fa domanda di contributo adesso, presentare, la scheda o domanda di contributo in fase II, se tale fase sarà attivata. In ogni caso il contributo ottenuto in questa procedura sia per l'“immediato sostegno” che per “l'immediata ripresa” sarà decurtato dall'eventuale contributo riconosciuto nella fase II.

Per quanto riguarda eventuali chiarimenti si chiede che gli stessi siano forniti in primis dalle amministrazioni comunali che procederanno a chiedere chiarimenti alle amministrazioni provinciali/Città metropolitana nel caso di situazioni dalle stesse non risolvibili.

Alle amministrazioni provinciali è garantito il supporto della Regione Toscana mediante i seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per quanto riguarda i privati: alluvioni.privati@regione.toscana.it
- per le imprese diverse dalle agricole: giuseppina.delorenzo@regione.toscana.it
- per le imprese agricole: riccardo.muni@regione.toscana.it -
- massimo.ceccatelli@regione.toscana.it